



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI FINANZIARI (846)
DIVISIONE SUPERVISIONE ORGANISMI (009)

Rifer. a nota n.		del		COMUNE DI PISA
Classificazione	VII	4	3	Attività Produttive - Edilizia Privata Palazzo Pretorio - Vicolo del Moro, 2 56125 PISA PI ITALIA

Oggetto Richiesta informazioni su intermediari ex art. 106 T.U.B. e Confidi.

Si fa riferimento alla nota del 18/11/2015 con la quale sono state richieste informazioni sulle società di seguito indicate in materia di rilascio di polizze fideiussorie.

Al riguardo, si comunica che:

- **UNITED CONSULTING FINANCE** Soc. Finanziaria Spa (C.F. 00298500679), già iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.¹ con il n. 3611 dall'11/12/1991, è stata cancellata per gravi violazioni di legge con decreto n.353/385-c emesso in data 21/07/2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **AIRONE** Spa (C.F. 017566770028), già iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con il n. 27017 dal 28/1/2000, è stata cancellata per gravi violazioni di legge con decreto n. 374/385-c emesso in data 21/11/2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **MEDUSA LEASING** Spa (C.F. 02969090923), già iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con il n. 38101 dal 15/6/2006, è stata cancellata per gravi violazioni di legge con decreto n. 224/385-c emesso in data 13/8/2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **AS FINANCE** Spa (C.F. 04565970961), già iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con il n. 36638 dal 4/5/2005, è stata cancellata per gravi violazioni di legge con decreto n. 396/385-c emesso in data 24/10/2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

¹ Il riferimento è all'articolo del T.U.B nella formulazione previgente alla riforma del Titolo V operata dal D.Lgs. n. 141/2010 e ora attuata con il D.M. n. 53/2015 e le Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 12/5/2015. L'ultrattività delle citate disposizioni è disciplinata, nella fase transitoria, dall'art. 10 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2010 e dal D.Lgs. n. 169/2012.



- **FIDICOMM** Spa (07525241001), già iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con il n. 40212 dall'8/11/2007, è stata cancellata per gravi violazioni di legge con decreto n. 266/385-c emesso in data 1/10/2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si fa presente che le società sopra richiamate non sono mai state abilitate allo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 29/2009 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14/5/2009.

Per quanto concerne, invece, le società **CONSORZIO IMPRESA ITALIANA FIDI** (C.F. 03881160612) e **COFINTRADE** (C.F. 02531020721), si rappresenta che entrambe sono iscritte nella sezione dell'Elenco generale di cui all'art. 155, co. 4 del T.U.B. rispettivamente con il n. 42036 e il n. 27019 per lo svolgimento della sola attività di garanzia collettiva dei fidi²; tali società, pertanto, non sono abilitate a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche, imprese terze e privati in genere, anche se prestate nell'interesse di imprese socie).

Il Consorzio di Garanzia Fidi **CONFIDI CENTRALE** (C.F. 91006110794), già iscritto con il n. 27816 nella richiamata sezione dell'Elenco generale di cui all'art. 155, co. 4 del T.U.B. per lo svolgimento della sola attività di garanzia collettiva dei fidi, è stato cancellato il 4/5/2015 su istanza di parte a seguito della dichiarazione di fallimento dello stesso.

Si rammenta che, per quanto attiene all'attività di rilascio di garanzie nei confronti dello Stato o di altri Enti pubblici, l'attuale quadro normativo riserva tale attività solo agli intermediari sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione e, in casi specifici previsti dalla legge, intermediari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B.).

Per informazioni di maggior dettaglio in materia di rilascio di garanzie è possibile consultare sul sito web dell'Istituto il Comunicato all'indirizzo:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/index.html>.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2

² Per attività di garanzia collettiva dei fidi si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e dei servizi ad essa connessi o strumentali (art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003).

